Modalità per la macellazione di suini e ovicaprini al di fuori dei macelli autorizzati.

- 1. Sono consentite le macellazioni presso il domicilio dei privati ai fini dell'autoconsumo, nel rispetto delle norme in materia di protezione degli animali alla macellazione, degli animali della specie suina di qualsiasi età, ovina e caprina fino ai 12 mesi d'età.
- 2. Le carni ottenute dalla macellazione presso il domicilio del privato devono essere consumate tal quali o previa trasformazione esclusivamente all'interno del nucleo familiare. La vendita o la cessione a qualsiasi titolo di tali carni o prodotti da queste ottenuti è considerata attività di commercializzazione in forma abusiva e pertanto sanzionata dalla normativa vigente.
- 3. A tutti coloro che abbiano allevato i propri animali per almeno 30 giorni precedenti la macellazione o dalla nascita, e' consentita la macellazione di un numero massimo di 4 capi suini nel periodo da novembre a marzo, e di 6 capi ovicaprini nell'anno solare, per nucleo familiare. Per nucleo familiare si intende, ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 30/05/1989, un insieme di persone, conviventi, legate da un vincolo di matrimonio, di parentela, di affinità, di tutela o semplicemente affettivo che vivono sotto lo stesso tetto.
- 4. Coloro che intendono macellare per uso domestico privato devono disporre di un luogo idoneo e sono tenuti a comunicarlo specificando cognome, nome, indirizzo, giorno, ora, luogo e in cui avverrà la macellazione almeno 2 giorni lavorativi prima della data prevista al servizio Veterinario dell'Ausl della Romagna competente per territorio che procederà all'effettuazione del controllo ufficiale, comprensivo della visita post mortem e, nel caso di suini, del prelievo del campione per la ricerca della trichinella. Per tale prestazione si applica la tariffa prevista dal tariffario regionale fino al 31/12/2021 : per i suini, € 9,00 per ogni capo suino macellato, comprensiva di esame per la ricerca di trichinella, e per gli ovicaprini € 7,00 fino a due capi e €3,50 per ogni capo successivo, oltre a € 4,50 a visita a titolo di rimborso forfettario per le spese di trasporto.
- 5. E' facoltà di chi presenta la comunicazione di indicare anche, tramite l'invio della dichiarazione sottoscritta conforme all'Allegato 1, il nominativo della persona formata che procede alla macellazione che, essendo incaricata di eseguire l'ispezione postmortem, è tenuta a comunicare prontamente al competente Servizio Veterinario qualsiasi anomalia rilevata mettendo a disposizione del Veterinario Ufficiale tutte le parti dell'animale macellato e a impedire il consumo delle carni prima che il Veterinario Ufficiale le abbia ispezionate e giudicate idonee al consumo umano.
- 6. L'abbattimento deve avvenire ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento 1099/2009, tenendo conto di quanto di seguito riportato:
 - 6.1) durante l'abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili
 - 6.2) gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento mediante dispositivo a proiettile captivo penetrante
 - 6.3) l'abbattimento e le operazioni correlate devono essere effettuati da persone che abbiano un adeguato livello di competenza per l'esecuzione di dette operazioni, senza causare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili
 - 6.4) sono vietati i seguenti metodi di immobilizzazione:
 - sospendere o sollevare animali coscienti
 - stringere meccanicamente o legare gli arti o le zampe dell'animale

6.5) è vietato:

- percuotere o dare calci agli animali;
- comprimere qualsiasi parte sensibile del corpo in modo da causare dolore o sofferenze evitabili;
- sollevare o trascinare gli animali per la testa, le orecchie, le corna, le zampe, la coda o il vello o manipolare gli animali in maniera da causare dolori o sofferenze evitabili;
- usare pungoli o altri strumenti con estremità aguzze o strumenti che trasmettono scariche elettriche;
- torcere, schiacciare o spezzare le code degli animali o afferrare gli occhi di qualsiasi animale.
- 6.6) Il dissanguamento deve avvenire immediatamente dopo lo stordimento rapidamente e completamente, mediante recisione di entrambe le carotidi

Le comunicazioni, anche telefoniche, vanno rivolte al servizio veterinario competente dell'Ausl della Romagna – Ambito Ravenna Ufficio di Faenza telefono 0546 602535

dal Lunedì al Venerdì dalle 11,00 alle 13,30

Comunicazione di macellazione al di fuori del macello per consumo domestico privato.

II /la sottoscritto/a	(cognome)	(nome)
Residente a	in via	n.
Nato/a	<u> </u>	Codice Fiscale
Codice Aziendale	Reca	pito telefonico
Comunica che inten	de macellare il giorno	con inizio alle ore
Numeroca	oi suini /ovini /caprini	
in via		N° località
Si dichiara:	orioni savonno svalto do	
i) che le opei	azioni saranno svolte da	persona formata :
nome	cognome _	
		grado di condurre tutte le fasi della macellazione a domicilio
	do quanto previsto dal Re	egolamento 1099/2009 e nel rispetto delle corrette prassi
igienico sanitarie.		
2) che nel cas	o di macellazione di suini	, verrà prelevato e recapitato presso l'ufficio di
·		, dalle ore 11,00 alle ore 13,30 personalmente o tramite
persona delegata ur		aframma (o masseteri) di 50 grammi circa da ciascun suino
		campione deve essere accompagnato dalla scheda
compilata conforme	mente all'allegato 2;	
3) Di impegna	rsi a non consumare le c	arni suine, comprese quelle lavorate, prima dell'esito
	mi di laboratorio per la ri	
	and an addition of the same and	
		Veterinari della AUSL potranno effettuare controlli a
		izioni di salute degli animali , di benessere animale, di
igiene della macella	ione e di corretto smalti	mento dei sottoprodotti .
Fatto a		
L'interessato (firma	eggibile)	

Allegato 2 Scheda di accompagnamento per campione di muscolo suino per ricerca di trichinella. (Regolamento UE n° 1375/2015)

Luogo, data				
Alla Sede Istituto Zooprofilattico	di FORLII'			
II /la sottoscritto/a (cognome)	1 x 1 1	(nome)		<u> </u>
Residente a	in via		n	
Nato/a	<u> </u>			
Nato/aCodice Fiscale			h	
Codice Aziendale				
Recapito telefonico				_
Consegna n. campioni di muscol	o suino, del pe	eso di almeno 50	grammi cadauno:	
così identificati:				
1) campione 1				
2) campione 2		-	*	
3) campione 3				
4) campione 4				
Dichiara di essere a conoscent	za che le car	rni dei suini sott	oposti a campionar	mento non
potranno essere consumate l	iberamente p	rima dell'arrivo	dell'esito dell'esam	ne, che il
laboratorio comunicherà al Serv	vizio Veterinar	io dell'AUSL cor	npetente per territo	rio, che in
caso di esito sfavorevole a sua v	olta lo comunid	cherà tempestiva	mente al privato /alle	evatore.
Fatto a		il		
l 'interessato (firma leggibile)				